Revisione	Data	Oggetto	Redatto	Controllato	Approvato
02					
01					
00	NOV. 17	PRIMA EMISSIONE	Roberto GRILLO	Roberto GRILLO	Mirco GRASSI

COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE LAVORI PUBBLICI

STRUTTURA PROGETTAZIONE

Direttore
Arch. Mirco GRASSI

Comittente: AREA SERVIZI - DIREZIONE INTEGRAZIONE PROCESSI MANUTENTIVI E SVILUPPO MUNICIPI

Codice Progetto: 12.34.D

COORDINAMENTO PROGETTAZIONE: **Arch. Roberto GRILLO**

RESPONSABILE UNICO PROCEDIMENTO: **Arch. Mirco GRASSI**

Progetto Architettonico
F.S.T. Arch. Roberto GRILLO
I.S.T. Maura GENOVESE
I.S.T. Maria Cristina CAMOIRANO

Rilievi

Progetto Strutture

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione

Studi geologici

Progetto e Computo Impianti
F.S.T. Ing. Federico BARDI
F.S.T. Per.Ind Mauro DAVICO

Progetto Mobilità - Circolazione Stradale e Segnaletica

Valutazione delle Problematiche Costruttive
Stima dei Costi
F.S.T. Geom. Carlo SOLISIO
I.S.T. Geom. Paola DE CAMPUS

Progetto aspetti vegetazionali

Verifica accessibilità

Intervento/Opera
Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC-2014-2020)
Patto per la città di Genova - Musei di Strada Nuova
Palazzo ROSSO - Via Garibaldi, 18
Adeguamenti impiantistici, restauri e revisione conservativa dell'allestimento espositivo

Municipio: CENTRO EST — I
Quartiere: CENTRO STORICO — 12
N° progr. tav.
N° tot. tav.
Scala
Data: Nov 2017

Oggetto della tavola
Documentazione TECNICO AMMINISTRATIVA

Tavola N°
F-Ar

Livello Progettazione: **FATTIBILITA'** ARCHITETTONICO

Codice GULP: 17247
Codice OPERA: ...
Codice identificativo tavola

COMUNE DI GENOVA
Area Tecnica - Direzione Lavori Pubblici – Struttura PROGETTAZIONE

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC-2014-2020)
Patto per la città di Genova
Musei di Strada Nuova
Palazzo ROSSO: Adeguamenti impiantistici, restauri e revisione conservativa dell'allestimento espositivo.

QUADRO ECONOMICO DI SPESA

A. IMPORTO PER FORNITURE , LAVORI, SERVIZI	**A. Importo dei Lavori e delle forniture**		**€**	**€**
	A.1.1	**Importo dei lavori**		
		di cui importo dei lavori a misura	*€ 1.540.000,00*	
		di cui importo lavori a corpo		
		di cui importo lavori a corpo e misura	*€ 0,00*	
		Totale importo lavori		***€ 1.540.000,00***
	A.2	**Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso**		***€ 40.000,00***
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A1.2+A1.3+ A2)		**€ 1.580.000,00**
		Totale importo soggetto a ribasso		**€ 1.540.000,00**
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	**B. Somme a disposizione dell'Amministrazione**		**€**	**€**
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto		*€ 0,00*
	B.2	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini		*€ 0,00*
	B.3	Allacciamento ai pubblici servizi		*€ 0,00*
	B.4	Imprevisti (max. 8%)		*€ 0,00*
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni		*€ 0,00*
	B.6	Accantonamento di cui all'articolo 113 del D.Lgs.50/2016		*€ 23.700,00*
	B.7	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione		*€ 0,00*
	B.8	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione		*€ 181.700,00*
	B.9	Eventuali spese per commissioni giudicatrici		*€ 0,00*
	B.10	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		*€ 9.000,00*
	B.10	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici		*€ 4.627,87*
	B.11	Oneri del concessionario o contraente generale (progettazione e direzione lavori) e oneri diretti e indiretti (min 6% max 8%)		*€ 0,00*
	B12	Opere di mitigazione e compensazione ambientale, monitoraggio ambientale		*€ 0,00*
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+….+B10)		**€ 219.027,87**
C. I.V.A	**C. I.V.A.**			
	C.1	I.V.A. su Lavori e Forniture	10%	*€ 158.000,00*
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	*€ 42.972,13*
		Totale IVA		***€ 200.972,13***
		TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)		**€ 2.000.000,00**

COMUNE DI GENOVA
Area Tecnica - Direzione Lavori Pubblici – Struttura PROGETTAZIONE

Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC-2014-2020)
Patto per la città di Genova
Musei di Strada Nuova
Palazzo ROSSO: Adeguamenti impiantistici, restauri e revisione conservativa dell'allestimento espositivo.

Calcolo Sommario della Spesa

IMPIANTI TERMOFLUIDICI E ANTINCENDIO	€.	408.760,00
IMPIANTI ELETTRICI - SPECIALI -	€.	613.140,00
IMPIANTI TV CC E TERMOREGOLAZIONE	€.	341.760,00
OPERE IMPIANTISTICHE ELETTRICHE SPECIALI E TERMOFLUIDICHE PIANO MEZZANINO SCALE ECC	€.	60.000,00
INTERVENTI NECESSARI ALLA MESSA A NORMA DEGLI IMPIANTI AI FINI DELLA PREVENZIONI INCENDI E SCIA	€.	80.000,00
RESTAURO FACCIATA SU VICO ANGELI	€.	180.000,00
INTERVENTI DI RIPRISTINO DANNI DOVUTI A INFILTRAZIONI	€.	50.000,00
INTERVENTI DI MANUTENZIONE INFISSI ESTERNI	€.	50.000,00
INTERVENTI RELATIVI ALL'ALLESTIMENTO	€.	80.000,00
TINTEGGIATURE INTERNE	€.	70.000,00
TOTALE	**€.**	**1.933.660,00**
DI CUI SICUREZZA	€.	40.000,00

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI PIANI DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Premessa

La presente relazione è stata elaborata in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 17, comma 1, lettera f) del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nell'ambito della redazione del "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica" per i lavori relativi agli "Adeguamenti impiantistici, restauri e revisione conservativa dell'allestimento espositivo Palazzo ROSSO – Via Garibaldi 18" di cui il "Comune di Genova" è Ente Committente.
L'art. 17 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (di cui sopra) prevede infatti che in fase di redazione del "Progetto preliminare" vengano date le "Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento" (più brevemente in appresso denominato PSC).
Motivazioni
Nel rispetto della normativa vigente sugli appalti pubblici, con particolare riferimento a quanto disposto in merito ai PSC ed ai POS., si ritiene innanzitutto che i lavori di cui sopra rientrino negli obblighi riepilogati nello schema che segue e che si propone venga applicato nell'iter di progettazione e di esecuzione dell'Opera:

1) Il cantiere è localizzato in Via Garibaldi, 8 a Genova, il Contesto è quello del centro storico cittadino;
2) il progetto prevede la realizzazione di adeguamenti impiantistici, restauri e revisione conservativa dell'allestimento espositivo, come meglio individuate nella "Rel. 00 - F-Ar - Relazione TECNICO ILLUSTRATIVA;
3) non esistono particolari rischi, tuttavia si evidenzia la criticità del cantiere circa gli accessi per materiali e mezzi che devono avvenire da via Garibaldi, strada a traffico limitato e, di fatto, isola pedonale, durante i lavori il museo sarà chiuso al pubblico, l'unica attività presente nel palazzo sarà il bar al piano terra dei cui accessi bisognerà tenerne conto.
4) la stima sommaria dei costi della sicurezza, ammonta a 40.000,00 €.

DEFINIZIONI

Disposizioni preliminari art. 89 del D.lgs. 81/08
Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: «cantiere»: qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco e' riportato nell'allegato X.
b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera è realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente e' il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'opera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori e' il responsabile unico del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91 del D.lgs. 81/08;

f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.lgs. 81/08, che non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato;
g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell'opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell'articolo 17 comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08, i cui contenuti sono riportati nell'allegato XV;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi;
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento alla realizzazione dell'opera.

FASE DI PROGETTAZIONE DELL'OPERA

Il Committente o il Responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.lgs. 81/08pianificazione dell'esecuzione in condizioni contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione dell'Opera, designa il Coordinatore per la progettazione (DLgs 81/08, art. 91, comma 3, lettera a) che redigerà il Piano di sicurezza e di coordinamento.

PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEL PSC

In questa prima fase di progettazione "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica" sono quindi evidenziati al Committente soprattutto "il metodo di redazione" e l'"individuazione degli argomenti" che verranno successivamente approfonditi e sviluppati nel PSC durante la progettazione "Definitiva" ed "Esecutiva.
Nella terza fase di progettazione (Esecutiva) verrà redatto il "Piano di Sicurezza e di Coordinamento" ed il "Fascicolo" dell'Opera D.lgs. 81 del 9 aprile 2008.
Il PSC verrà elaborato tenendo conto innanzi tutto che la vita di ogni "Cantiere temporaneo o mobile" ha una storia a se e non e riconducibile a procedure "ingessate" come può accadere, ad esempio, in uno stabilimento o in una catena di montaggio dove - una volta progettata la sicurezza - questa può essere codificata e ricondotta ad operazioni e movimenti ripetitivi e sempre uguali nel tempo.
Riteniamo pertanto che i compiti del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dovranno essere finalizzati a redigere e far applicare i contenuti di un "Piano di sicurezza" che:
- non lasci eccessivi spazi all'autonomia gestionale dell'Impresa esecutrice nella conduzione del lavoro, perché altrimenti diventerebbe troppo generico (disattendendo al fatto che il PSC deve essere uno strumento operativo che parte da una corretta programmazione e deve dare delle indicazioni ben precise per operare in sicurezza...)
- ma non programmi neppure in maniera troppo minuziosa la vita del Cantiere per evitare di ingessarlo in "procedure burocratiche" che oltre a ridurre il legittimo potere gestionale dell'Impresa esecutrice non garantirebbero comunque la sicurezza sul lavoro perché "troppo rigidamente imposte o troppo macchinose". (Con la conseguenza che l'impresa e lo stesso Coordinatore per l'esecuzione dei lavori — di fronte ad eccessive difficoltà procedurali- finirebbero spesso con il disattenderle).

"METODO DI REDAZIONE, "ARGOMENTI DA APPROFONDIRE" E "SCHEMA TIPO DI COMPOSIZIONE" NEL PSC.

Come già accennato, le "Prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC)", che sono di seguito riportate, riguardano principalmente il "metodo di redazione" e "l'individuazione degli argomenti da approfondire" che verranno successivamente elaborati con l'avanzare del grado di progettazione.
Nello "schema tipo di composizione" che sarà adottato, il PSC sarà distinto in due parti distinte, con uno scopo ben preciso.
Nella prima parte del PSC saranno trattati argomenti che riguardano "Prescrizioni di carattere generale", anche se concretamente legati al lavoro progettato e che si deve realizzare.

Queste "Prescrizioni di carattere generale" potranno essere considerate quindi quasi come il "Capitolato speciale della sicurezza" adattato alle specifiche esigenze del lavoro e rappresenteranno in pratica gli argini legali entro i quali si vuole che l'Impresa si muova con la sua autonoma operatività.
Tutto ciò nell'intento di **evitare come già detto il più possibile di imporre "procedure" troppo burocratiche, troppo rigide e soprattutto troppo minuziose e macchinose, che potrebbero indurre l'Impresa a sentirsi deresponsabilizzata o comunque non in grado di impegnarsi ad applicarle perché troppo teoriche e di fatto di poca utilità per la vita pratica del Cantiere**. **Per non parlare, ad esempio, del dispendio di risorse umane impegnate più ad aggiornare schede, procedure burocratiche, ecc. -esageratamente imposte - piuttosto che essere impegnate nella corretta gestione giornaliera del Cantiere che significa anche "Prevenzione, Formazione ed Informazione" continua del personale.**
Inoltre, la definizione degli argini legali entro i quali l'Impresa potrà e dovrà muoversi con la sua autonomia operativa rappresenteranno anche un valido tentativo per evitare l'insorgere del "contenzioso" tra le parti.
Nella seconda parte del "PSC" saranno trattati argomenti che riguardano il "Piano dettagliato della sicurezza per Fasi di lavoro" che nasce da un "Programma di esecuzione dei lavori", che naturalmente va considerato come un'ipotesi attendibile ma preliminare di come verranno poi eseguiti i lavori dall'Impresa.
Al Cronoprogramma ipotizzato saranno collegate delle "Procedure operative per le Fasi più significative dei lavori" e delle "Schede di sicurezza collegate alle singole Fasi lavorative programmate" con l'intento di **evidenziare le misure di prevenzione dei rischi simultanei risultanti dall'eventuale presenza di più Imprese (o Ditte) e di prevedere l'utilizzazione di impianti comuni, mezzi logistici e di protezione collettiva**.
Concludono il PSC le indicazioni alle Imprese per la "corretta redazione del Piano Operativo per la Sicurezza (POS)" e la proposta di adottare delle "Schede di sicurezza per l'impiego di ogni singolo macchinario tipo", che saranno comunque allegate al PSC in forma esemplificativa e non esaustiva (crediamo che quest'ultimo compito vada ormai delegato principalmente alla redazione dei POS da parte delle Imprese).
Per maggior chiarezza, si ritiene opportuno riportare di seguito l'Indice del PSC che verrà redatto:

INDICE DEL PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO

Parte Prima: Prescrizioni di carattere generale

- Obbligo alle Imprese di redigere il "Piano operativo di sicurezza" complementare e di dettaglio.
- Elenco dei numeri telefonici utili in caso di emergenza.
- Quadro generale con i dati necessari alla notifica (da inviare all'organo di vigilanza territorialmente competente, da parte del Committente).
- Documentazioni riguardanti il Cantiere nel suo complesso (da custodire presso gli uffici del cantiere a cura dell'Impresa).
- Descrizione dell'Opera da eseguire, con riferimenti alle tecnologie ed ai materiali impiegati.
- Considerazioni sull'Analisi, la Valutazione dei rischi e le procedure da seguire per l'esecuzione dei lavori in sicurezza.
- Organizzazione logistica del Cantiere.
- Segnaletica di sicurezza.
- Stima dei costi della sicurezza.

Parte seconda: Piano dettagliato della sicurezza per Fasi di lavoro

- Premessa.
- Cronoprogramma Generale di esecuzione dei lavori.
- Distinzione delle lavorazioni per aree.

PRIME INDICAZIONI SUL FASCICOLO

L'obbligo della predisposizione del "Fascicolo" è stata introdotta definitivamente, a livello europeo, con l'Allegato II del Documento U.E. n. 260 del 26 Maggio 1993 (Modello tipo di redazione).
Nell'introduzione al "Modello tipo di redazione del Fascicolo" di cui sopra è testualmente riportato che in esso ". . .vanno precisate la natura e le modalità di esecuzioni di eventuali lavori successivi all'interno o in prossimità dell'area dell'opera, senza peraltro pregiudicare la sicurezza dei lavoratori ivi operanti. In senso lato **si tratta quindi della predisposizione di un piano per la tutela della sicurezza e dell'igiene, specifica per i futuri lavori di manutenzione e di riparazione dell'opera..**.".
In Italia il "Modello tipo di redazione del Fascicolo" approvato dalla Commissione europea è stato adottato integralmente nella nota all'art. 91 comma 1b del D.lgs. 81/08 (Allegato Il al documento UE 26/05/93).

Chi deve attivarsi ed in che maniera.
Il D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 in Italia impone:

- al Coordinatore per la progettazione il compito di redigere un "Fascicolo dell'Opera, che contenga gli elementi utili in materia di sicurezza e di salute da prendere in considerazione all'ano di successivi lavori";
- al Coordinatore per l'esecuzione il compito di " adeguarlo, in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute" (nel corso della sola realizzazione dell'Opera);
- al Committente dell'Opera - dopo l'ultimazione dei lavori di costruzione il controllo del "Fascicolo" ed il suo aggiornamento, a causa delle modifiche che possono intervenire sulla stessa Opera nel corso della sua vita.

PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI

Committente o il Responsabile dei lavori art. 90 del D.lgs. 81/08
• prima dell'affidamento dei lavori, designa il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (D.lgs. 81/08, art. 90, comma 4), in possesso dei requisiti di cui all'art. 98
• verifica l'idoneità Tecnico — Professionale delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi (D.lgs. 81/08, art. 91, comma 9, lettera a),
• richiede alle Imprese esecutrici una dichiarazione sull'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'INPS, INAIL e casse edili + una dichiarazione relativa al contratto collettivo applicato ai lavoratori dipendenti
• redige la NOTIFICA PRELIMINARE, utilizzando il programma della Regione Liguria SEND.
Obblighi del coordinatore per la progettazione Art. 91del D.lgs. 81/08.
Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la progettazione:
a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV;
b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento E 26 maggio 1993.
L'Impresa appaltatrice:
• almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, consegna il Piano Operativo della Sicurezza (POS) (Art. 100 comma 4 del D.lgs. 81/08).

FASE DI ESECUZIONE DELL'OPERA

Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori Art. 92 del D. Lgs 81/08
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori:
a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D. Lgs 81/08 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
b) verifica l'idoneità' del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;
c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
e) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).
L'Impresa Appaltatrice nei confronti delle Imprese subappaltatrici:
• verifica l'idoneità Tecnico — Professionale delle Imprese esecutrici anche mediante l'iscrizione alla C.C.I.A.A. (D.lgs. 81/08, art. 26, comma 4, lettera a),
• verifica il rispetto degli obblighi INPS — INAIL
• trasmette il suo Piano Operativo della Sicurezza (POS) alle Ditte subappaltatrici,
• verifica che esse abbiano redatto il loro Piano Operativo della Sicurezza (POS) ne consegna una copia anche al Coordinatore per la sicurezza
• coordina gli interventi di protezione e prevenzione.
N.B.
• Il POS deve essere realizzato anche dalle Imprese con meno di 10 addetti e dalle Imprese familiari.
• Il POS sostituisce la "Valutazione dei rischi" ed il "Documento" del D.lgs. 626/94" limitatamente al Cantiere.